

l'espropriazione dei beni immobili da demolirsi venga effettuata dal Comune di Torino mediante rimborso della relativa spesa da parte di esso Istituto.

Considerato che in relazione alle benemerite generali dell'Istituto ed in omaggio al successivo spirito di collaborazione alla soluzione dell'importante problema l'Amministrazione di Torino ha ritenuto opportuno accogliere tale desiderio.

Considerata l'opportunità di regolare preventivamente i rapporti fra i due Enti interessati e di precisare i rispettivi obblighi, oneri e diritti, fra la città di Torino e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si conviene quanto segue:

1°

La città di Torino dichiara che, avendo espletato le pratiche necessarie per l'esercizio, da parte dei proprietari degli immobili compresi nell'isolato, delle farotte loro riservate dall'art. VIII del regolamento alligato al R.D.L. 3-7-1930 n. 976, i proprietari medesimi sono decaduti da tale diritto.